



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

30/5/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

Oggetto

Decreto sviluppo - nuove modalità di controllo nei confronti delle piccole e medie imprese

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

L'art. 7, comma 2, lettere da a) a d), del D.L. 70/11 (decreto sviluppo) contiene disposizioni che mirano a tutelare il regolare esercizio dell'attività delle micro, piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse, assicurando nel contempo una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti.

A questo fine viene previsto che gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.

In particolare viene previsto che:

- a livello statale, con apposito decreto interministeriale, saranno disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva nonché un più efficace coordinamento degli accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'INPS e del Ministero del lavoro. Con il medesimo decreto verrà inoltre previsto l'obbligo per tali amministrazioni di informare preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti, utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Viene anche disposto che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguano gli accessi in borghese.
- a livello substatale (Regioni, Province e Comuni) gli accessi presso i locali delle imprese devono essere oggetto di programmazione periodica; il coordinamento degli accessi è affidato allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) ovvero alle Camere di Commercio competenti per territorio.
- per tutti gli accessi si dispone il rispetto dei principi della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo non inferiori al semestre;
- gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle suddette disposizioni costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
- le disposizioni non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed

urgenza.

Viene inoltre modificato lo Statuto dei diritti del contribuente prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga, non può essere superiore a 15 giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori.

L'art. 7, comma 2, lettere da a) a d), del D.L. 70/11 (decreto sviluppo) contiene disposizioni che mirano a tutelare il regolare esercizio dell'attività delle micro, piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse, assicurando nel contempo una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti.

A questo fine viene previsto che gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.

In particolare viene previsto che:

- a livello statale, con apposito decreto interministeriale, saranno disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva nonché un più efficace coordinamento degli accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'INPS e del Ministero del lavoro. Con il medesimo decreto verrà inoltre previsto l'obbligo per tali amministrazioni di informare preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti, utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Viene anche disposto che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguano gli accessi in borghese.
- a livello substatale (Regioni, Province e Comuni) gli accessi presso i locali delle imprese devono essere oggetto di programmazione periodica; il coordinamento degli accessi è affidato allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) ovvero alle Camere di Commercio competenti per territorio.
- per tutti gli accessi si dispone il rispetto dei principi della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo non inferiori al semestre;
- gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle suddette disposizioni costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
- le disposizioni non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

Viene inoltre modificato lo Statuto dei diritti del contribuente prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga, non può essere superiore a 15 giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori.